

**DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE**  
**(art. 32 D. Lgs. 151/2001)**

**All'Ufficio Personale**  
**del Comune di Cavallino Treporti**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, dipendente (di ruolo/a tempo determinato), (a tempo pieno/a part-time ) di questa Amministrazione, presso l'ufficio/servizio \_\_\_\_\_ con profilo professionale di \_\_\_\_\_,

1

**CHIEDE**

Di usufruire del congedo parentale per **l'intera giornata** (astensione facoltativa dal lavoro) e della relativa indennità qualora spettante a norma di legge, per il/la figlio/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_.  
La presente richiesta verte per il/i seguente/i periodo/i:

- o il g. \_\_\_\_\_
- o dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ gg. \_\_\_\_\_
- o dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ gg. \_\_\_\_\_

La presente istanza viene avanzata nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente (almeno 5 gg. prima dalla decorrenza dell'assenza).

Di usufruire del congedo parentale **a ore** nella misura oraria pari a metà dell'orario di lavoro (astensione facoltativa dal lavoro) e della relativa indennità qualora spettante a norma di legge, per il/la figlio/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_.  
La presente richiesta verte per il/i seguente/i periodo/i:

- o il g. \_\_\_\_\_
- o dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ gg. \_\_\_\_\_

La presente istanza viene avanzata nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente (almeno 5 gg. prima dalla decorrenza dell'assenza).

*\*(L'art. 1, comma 339, lett. a) della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001).*

Si comunica che per lo/la stesso/a bambino/a ho già usufruito dei seguenti periodi di congedo parentale:  
gg. \_\_\_\_\_

*A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000),*

**DICHIARA**

Che l'altro genitore \_\_\_\_\_ in servizio c/o \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

non ha usufruito né usufruisce di periodi di congedo parentale;

o in alternativa:

ha usufruito o a tutt'oggi sta usufruendo di periodi di congedi parentali nei seguenti termini:

- ✓ gg. \_\_\_\_\_ retribuzione al \_\_\_\_\_%
- ✓ gg. \_\_\_\_\_ retribuzione al \_\_\_\_\_%
- ✓ mezze g. \_\_\_\_\_ retribuzione al \_\_\_\_\_%
- ✓ mezze g. \_\_\_\_\_ retribuzione al \_\_\_\_\_%

La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio personale qualsiasi variazione successiva.

---

(luogo e data)

FIRMA del richiedente

---

2

In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto sarà causa di mancata evasione della richiesta. I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso l'ufficio personale. Sono fatti salvi per l'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

## NORMATIVA

Il **congedo parentale** (ex facoltativa) spetta **per ogni bambino/a**, ad entrambi i genitori, **anche congiuntamente**:

- **fino al compimento di 12 anni di età del bambino (primi 30 gg. complessivi al 100% della retribuzione - periodo rimanente fino al 6° anno al 30% della retribuzione - oltre il 6° anno, tranne casi particolari, non retribuiti)**
- **per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi** (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo)

CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI)

Madre	Padre	Madre fino a	Padre fino a	Totale max
Dipendente	Dipendente	6	7	11
Casalinga	Dipendente	0	7	7
Autonoma	Dipendente	3	7	10
Dipendente	Autonomo	6	0	6

**NB. Preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione**

**Cos'è il congedo parentale**

Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, contemporaneamente, entro i primi 12 anni di vita

del bambino. **I genitori adottivi o affidatari** possono fruire del congedo parentale entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Il diritto di avvalersi del congedo non è subordinato ad un limite di età del minore adottato o in affidamento, ma cessa al raggiungimento della maggiore età dello stesso.

Nel caso di **parto plurimo** il T.U. prevede il diritto al congedo parentale per **ogni bambino**. Come si è accennato, i due genitori possono fruire in contemporanea del congedo parentale; il padre inoltre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.

**Hanno diritto al congedo parentale:**

- i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto;
- collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di assegni di ricerca in possesso di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo obbligatorio di maternità/paternità;
- le lavoratrici madri autonome per tre mesi (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali).

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perchè appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.

**Durata massima del congedo parentale** I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di **10 mesi (elevato a 11 mesi, se il padre fruiscie del congedo parentale per almeno 3 mesi)**.

Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo **continuativo o frazionato** non superiore a 6 mesi.

Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruiscie del congedo parentale per almeno 3 mesi.

Se il padre fruiscie del congedo parentale (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a **11 mesi**; la madre non può comunque usufruire dell'assenza facoltativa per più di 6 mesi e il padre può astenersi facoltativamente dal lavoro per 7 mesi a patto che la madre si astenga per soli 4 mesi. **Il limite complessivo non può comunque superare 11 mesi.**

La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

**Il congedo parentale a ore:**

L'art. 1, comma 339, lett. a) della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, prevedendo la possibilità per i genitori di beneficiare del congedo parentale anche ad ore, demandando la definizione delle modalità, dei criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa alla contrattazione collettiva di settore; L'art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di fruizione del congedo parentale ad ore, anche nelle more della definizione dell'apposita disciplina da parte della contrattazione collettiva, stabilendo che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, e che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale; è comunque esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dal D. Lgs. n. 151/2001; L'art. 43, comma 2, del D.lgs 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, ha confermato anche per gli anni successivi al 2015 i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del D.lgs 80/2015, in materia di tutela della maternità e della paternità, tra cui il congedo parentale ad ore;

**Malattia durante il congedo parentale**

L'insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. E' evidente che

in tal caso occorrerà inviare all'azienda il relativo certificato medico e **comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo** per la durata del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l'utilizzo.

#### **Adempimenti**

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, i genitori lavoratori devono preavvisare, **salvo casi di oggettiva impossibilità**, il datore di lavoro secondo le modalità previste dai rispettivi contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso **non inferiore ai cinque giorni. Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:**

- Certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione) – solo alla prima richiesta;
- Dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio;
- Analoga dichiarazione dell'altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo;
- Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive.